

Sentenza, Tribunale di Catania, 4 febbraio 2016, n.761

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
SEZIONE QUARTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Concetta Grillo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (omissis)/2013 promossa da:

CORRENTISTA

- attore -

Contro

BANCA

-convenuta-

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Con atto di citazione notificato il 25.7.2013, l'attore quale titolare della ditta individuale (omissis) conveniva al giudizio di questo tribunale la Banca ed esponeva che intratteneva con detta Banca un contratto di conto corrente bancario n. (omissis) e due conti anticipo fatture.

Deduceva che nell'aprile del 2013 la Banca gli aveva comunicato la revoca di tutti gli affidamenti a lei accordati con conseguente trasferimento della posizione a sofferenza, ma che tale revoca era illegittima non essendo dovuta la somma richiesta atteso che nel corso del rapporto la convenuta aveva applicato interessi in misura diversa a da quella pattuita in contratto e comunque superiori al tasso soglia applicando, altresì, illegittimamente la capitalizzazione trimestrale degli interessi nonché spese e commissioni non pattuite.

Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata la Banca: contestava la domanda rilevando che il rapporto tra le parti era disciplinato da apposite scritture contrattuali sottoscritte dall'attore le cui condizioni erano state puntualmente rispettate dalla Banca.

Rilevava che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era stata pattuita con condizione di reciprocità e contestava l'eccezione applicazioni di condizioni diverse rispetto a quelle pattuite.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 97.243.05.

Chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del fideiussore, non provvedendo tuttavia a tale chiamata nonostante la stessa fosse stata autorizzata.

Nel corso del giudizio parte convenuta rilevava l'intervenuta fusione per incorporazione nella Banca.

Sentenza, Tribunale di Catania, 4 febbraio 2016, n.761

Disattesa la richiesta di CTU, su istanza di parte convenuta veniva emessa a carico dell'attore ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. avente ad oggetto il pagamento della somma di € 97.243,05.

All'udienza del 24.10.2015 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito di comparse e repliche.

Parte attrice ha agito in giudizio per sentire dichiarare la nullità di alcune delle clausole apposte al contratto di conto corrente ed ai conti anticipi concluso tra le parti (relative alla determinazione del tasso di interesse ed alla capitalizzazione trimestrale degli stessi) e rideterminare il saldo del rapporto.

Tale richiesta si fonda sull'assunto che nel corso del rapporto in oggetto la banca avrebbe applicato dei tassi di interesse superiori a quello convenzionale ed applicato la capitalizzazione trimestrale illegittimamente.

Va osservato che costituendosi in giudizio la convenuta Banca ha versato in atti copia delle lettere contratto relative al contratto di conto corrente ed ai conti anticipi nei quali i risultano espressamente pattuiti i tassi di interesse, la commissione di massimo scoperto e le altre condizioni economiche.

Per quanto attiene in particolare alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi va rilevato che la stessa, ove afferente ad un contratto di conto corrente bancario concluso successivamente al mese di luglio del 2000, ovvero alla data stabilita dalla delibera CICR che, in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b. ha regolamentato legittimandoli gli interessi anatocistici, è valida purché il tasso degli interessi sia espressamente determinato e approvato per scritto dal cliente e venga rispettata la condizione di reciprocità secondo la quale gli interessi sia attivi che passivi devono essere calcolati con la medesima periodicità, condizioni che risultano nella specie rispettate.

Per quanto attiene, infine, il lamentato superamento del tasso soglia va qui riconfermata la genericità dell'eccezione atteso che parte attrice non ha neanche individuato i periodi in cui si sarebbe verificato il detto superamento.

Va dunque rigettata la domanda di parte attrice.

Sussistono per contro i presupposti per l'accoglimento della domanda riconvenzionale già esaminata in occasione dell'emissione dell'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.

Va al riguardo ribadito che la documentazione all'uopo depositata da parte convenuta non è stata affatto contestata da parte attrice che non ha neanche contestato l'asserzione relativa al mancato pagamento alla banca delle fatture il cui importo è stato anticipato a parte attrice dalla banca oggi convenuta per il consistente importo di € 75.000.00.

La convenuta ha dunque prova scritta dell'esistenza, in suo favore, di un credito certo, liquido ed esigibile pari ad € 97.243,05 mediante la produzione dei contratti di conto corrente, conto anticipi e apertura di credito che, per le ragioni già esposte, non possono ritenersi afflitti dalle nullità eccepite da parte attrice, nonché copia degli estratti conto integrali relativi al contratto di conto corrente, delle fatture oggetto di anticipazione, documentazione (giòva ribadire) che non è stata affatto contestata da parte attrice.

In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, l'attore va pertanto condannato al pagamento della somma già ingiunta con l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. che va in questa sede confermata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Sentenza, Tribunale di Catania, 4 febbraio 2016, n.761

Il Giudice definitivamente pronunciando nella controversia n. (omissis)/13 rigetta la domanda di parte attrice;

accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e condanna l'attrice al pagamento della somma di € 97.243.05 oltre interessi come da domanda in favore della Banca, confermando l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. già emessa in corso di causa;

condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.500.00 per compensi, oltre IVA, CPA.

CATANIA , 3 febbraio 2016

**Il Giudice
dott. Concetta Grillo**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS